

Rassegna Stampa

di Lunedì 20 aprile 2026



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
4	Italia Oggi Sette	20/04/2026	<i>Investimenti Pnnr agli sgoccioli (A.Longo)</i>	3
Rubrica Sicurezza				
3	Italia Oggi Sette	20/04/2026	<i>Tabelle milanesi al tramonto (D.Ferrara)</i>	5
Rubrica Previdenza professionisti				
11	Il Sole 24 Ore	20/04/2026	<i>Emapi diventa in house per il long term care</i>	7
Rubrica Economia				
1+2	Italia Oggi Sette	20/04/2026	<i>Sinistri con risarcimenti doc (D.Ferrara)</i>	8
1+5	Affari&Finanza (La Repubblica)	20/04/2026	<i>L'ex Ilva e il fattore Urso ministro del flop in Italy (M.Giannini)</i>	10
Rubrica Energia				
38/39	Affari&Finanza (La Repubblica)	20/04/2026	<i>Data center in Italia 25 miliardi di investimenti entro il 2030 (V.De Ceglia)</i>	12
Rubrica Università e formazione				
1+10	Il Sole 24 Ore	20/04/2026	<i>Summer school: atenei a caccia di nuovi iscritti (D.Madeddu)</i>	16
Rubrica Professionisti				
12	Il Sole 24 Ore	20/04/2026	<i>Rating legalita', studi al fianco delle aziende per la compliance (M.Carbonaro)</i>	18
21	Il Sole 24 Ore	20/04/2026	<i>Professionisti morosi, il debito con il Fisco taglia i compensi (P.Ruffini)</i>	19



La Fondazione Openpolis sulla realizzazione del piano: da terminare progetti per 96,4 mld

Investimenti Pnrr agli sgoccioli

Per 60 misure è prevista la chiusura tassativa entro il 30/6

Pagina a cura
DI ANTONIO LONGO

Sono 60 le misure e sotto-misure del Pnrr i cui progetti devono concludersi entro il prossimo 30 giugno. Per gli investimenti di tali progetti risulta già pagato, in media, il 49% di fondi Pnrr assegnati. Si tratta di azioni che comprendono investimenti che finanziano 45.506 progetti il cui valore totale ammonta a circa 96,4 miliardi, di cui circa 60,4 sono messi a disposizione dal piano, pari al 63% circa del valore complessivo. A tracciare il percorso che attende l'Italia nelle prossime settimane è il focus curato dall'osservatorio della **Fondazione Openpolis** sullo stato di attuazione del Pnrr che, in pieno countdown già da tempo avviato, sottolinea come la scadenza sia perentoria per gli investimenti rispetto ai quali è previsto il certificato di esecuzione lavori come evidenza per dimostrare il raggiungimento del target. Con l'obiettivo di rispettare la tempistica fissata, l'Italia ha recentemente chiesto, e ottenuto, un'ulteriore revisione del proprio piano nazionale mentre nei giorni scorsi è divenuto legge il Decreto Pnrr che contiene una serie di misure per garantire la tempestiva attuazione degli interventi, coerentemente con il relativo cronoprogramma, anche attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari e dei soggetti attuatori (si veda altro articolo nella pagina seguente). L'analisi dell'osservatorio, effettuata elaborando i dati pubblicati da Commissione europea, Mef e Italia domani, individua, quindi, lo stato dei cantieri delle misure prossime alla scadenza, tracciando anche il perimetro delle regole e dei rischi che atten-

dono i soggetti coinvolti nell'attuazione del piano.

L'avanzamento finanziario dei progetti in scadenza. Considerando soltanto le risorse provenienti dal Pnrr, gli analisti hanno individuato gli investimenti più consistenti da ultimare entro il prossimo mese di giugno. Nello specifico, si tratta di cantieri che riguardano il potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e delle linee ferroviarie interregionali e regionali (circa 6,5 miliardi di euro), il piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica (4,9 miliardi) e le linee di collegamento ad

alta velocità con l'Europa del nord (4,6 miliardi). Come si legge nel report, dal punto di vista dei pagamenti effettuati, le misure che si trovano in fase più avanzata, riguardano le linee di collegamento ferroviario ad alta velocità con l'Europa nel nord (81,3%), la costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia (73,8%) e i progetti di rigenerazione urbana (72,3%). Al contrario, gli investimenti più indietro sono il superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura (1,2%), la digitalizzazione dei parchi nazionali (3,3%) e le isole verdi (6%). Come precisano gli esperti, per stilare la graduatoria è stato calcolato il rapporto tra la spesa Pnrr e il totale delle risorse stanziato dal piano, tenendo conto che risultano già erogati circa 30 miliardi di euro, e pertanto lo stato di avanzamento finanziario, limitatamente alla parte di fondi Pnrr, per i progetti rientranti nell'ambito delle misure individuate è pari a circa il 48,5%. Dal punto di vista, invece, della numerosità dei progetti finanziati, la maggior quantità fa riferimento all'investimento per l'innovazione e meccanizzazione nel settore

agricolo e alimentare (10.646 interventi), seguono attrattività dei borghi (6.356) e piano per asili nido e scuole per l'infanzia (3.849). Le misure analizzate sono state individuate sulla base delle informazioni contenute nelle linee guida pubblicate dal Mef e rivolte principalmente ai comuni in qualità di soggetti attuatori. Il documento ministeriale specifica che le stesse direttive sono, comunque, valide per tutte le misure del Pnrr per cui è prevista come evidenza per il completamento di milestone e target il certificato di esecuzione lavori.

Le direttive del Mef. La Struttura di missione Pnrr, d'intesa con l'Ispettorato generale per il Pnrr - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ha fornito con il documento "*Linee guida Pnrr. Indicazioni operative per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e milestone*" specifici chiarimenti interpretativi e indicazioni operative uniformi in merito alle modalità di conclusione degli interventi e alle evidenze documentali richieste ai fini della dimostrazione del raggiungimento dei target e milestone del Pnrr relativi a interventi attuati dai Comuni e da loro associazioni. In particolare, si tratta di interventi per i quali l'evidenza documentale è incentrata sul certificato di ultimazione dei lavori e/o sul certificato di regolare esecuzione/fornitura/verifica di conformità. Come si legge nel documento, le indicazioni si collocano nel contesto della fase finale di attuazione del Piano, caratterizzata dall'esigenza di assicurare, nel rigoroso rispetto dei tempi, la completa realizzazione fisica degli interventi, ove prevista per il conseguimento degli obiettivi, la corretta predisposi-

zione della documentazione a supporto della richiesta di pagamento della rata finale, nonché la piena tracciabilità della spesa. In tale quadro, è richiesto ai soggetti attuatori di completare le attività entro il 30 giugno 2026 per consentire alle ammini-

strazioni titolari degli interventi di rispettare il termine del successivo del 31 agosto, indicato dalla comunicazione della Commissione europea "*Next Generation EU - The road to 2026*" per la finalizzazione di tutta la documentazione rilevante ai fini della rendicontazione. Infatti, ogni azione attuata successivamente al 31 agosto 2026 non potrà essere valutata dalla Commissione ai fini del conseguimento della milestone o del target. Il mancato rispetto dei tempi comporta, quindi, l'inammissibilità della spesa e il mancato riconoscimento dei risultati conseguiti.

Il rush finale e il quadro normativo di riferimento. Oltre alle indicazioni fornite dal Mef, gli analisti di Openpolis hanno individuato le fonti normative da tenere in considerazione per i progetti da completare, in vista dell'ormai imminente scadenza del 30 giugno. In tale contesto, in base alla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea (Cid), ossia l'atto formale con cui è stato approvato il piano nazionale e le successive modifiche, e gli "*Operational agreements*" che definiscono nel dettaglio le modalità, il calendario, i traguardi e gli obiettivi da raggiungere e i relativi indicatori per il monitoraggio, occorre evidenziare che le direttive Ue non prevedono uno scenario di "mancato completamento" mentre il governo italiano ha previsto di rivalersi sui soggetti attuatori inadempienti, oltre alla possibilità di intervenire direttamente esercitando po-



teri sostitutivi attraverso la nomina dei commissari straordinari al posto dei soggetti attuatori in difficoltà o inadempienti per sbloccare i progetti. Peraltro, il Pnrr si caratterizza per la cosiddetta "clausola di reversal" in base a cui gli obiettivi e i traguardi considerati già raggiunti, e per i quali l'Ue ha già sbloccato i fondi assegnati, non possono essere successivamente cancellati o modificati. Pertanto, se l'Italia non riuscisse a completare tutti i target e i milestone rischia concretamente di dover rinunciare a una parte delle risorse europee. Tutto ciò tenendo conto, pe-


rò, che, come evidenziano gli esperti della fondazione, che in molti casi i target europei richiedono il raggiungimento di obiettivi quantitativi minimi ma non la conclusione del 100% degli interventi finanziati, inoltre alcune azioni si possono suddividere in lotti e quindi solo le componenti effettivamente realizzabili entro il 2026 restano nel Pnrr mentre le parti residue potranno essere finanziate attraverso altre fonti, nazionali o europee. Soluzioni simili, peraltro, sono state già introdotte, in particolare con il decreto legge n. 95/2025, che ha autorizzato l'uso del Fondo per l'avvio di opere indifferi-

bili (Foi) anche per gli interventi per cui c'è stata la rinuncia ai fondi del Pnrr, a condizione che gli appalti fossero aggiudicati entro la fine dello scorso anno. A ciò si aggiunge anche quanto disposto dal decreto legge n. 19/2024 che ha previsto la possibilità di spostare i progetti originariamente finanziati dal Pnrr verso i programmi della politica di coesione. Infine, gli analisti rilevano che per alcune misure si prevede la creazione di uno specifico fondo finanziario a cui affidare la gestione di parte delle risorse del Pnrr, quindi, in questi casi, entro il 30 giugno sarà sufficiente concludere accordi per l'istituzio-


ne di fondi specifici mentre la realizzazione concreta degli interventi selezionati potrà avvenire anche successivamente. Una soluzione che nel Pnrr italiano, in seguito alle varie revisioni, è divenuta sempre più importante interessando diverse misure nei settori dell'energia, delle infrastrutture idriche e digitali, dell'agroalimentare, dell'housing universitario e del sostegno agli investimenti privati. Secondo le stime dell'esecutivo, contenute nella settima relazione sullo stato di attuazione del Pnrr, saranno gestiti con tali procedure oltre 20 miliardi di euro.

© Riproduzione riservata

Le misure più avanzate per i pagamenti



Fonte: osservatorio Fondazione Openpolis su dati Commissione europea, Mef e Italia domani





Dopo anni di primato, diventa più difficile per il giudice discostarsi dai valori del dpr 12/25

Tabelle milanesi al tramonto

Pagina a cura
DI DARIO FERRARA

Tabelle milanesi al tramonto. Servirà una motivazione rafforzata al giudice del merito che nelle liquidazioni dei risarcimenti del danno biologico, per invalidità a partire dal 10 per cento, intende discostarsi dai valori indicati dalla tabella unica nazionale (Tun), anche nei sinistri avvenuti prima del 5/3/2025, data di entrata in vigore del dpr 13/01/2025, n. 12. E ciò soprattutto per le lesioni alla salute che derivano da incidenti stradali o responsabilità medica.

Il magistrato che vuole applicare le tabelle milanesi invece che la Tun, dunque, è tenuto a fornire una motivazione puntuale e specifica sulle circostanze del tutto peculiari del caso concreto. Il tutto benché dal lontano 2011 le tabelle milanesi abbiano assunto valore pararnormativo, grazie alla giurisprudenza della stessa Cassazione, ottenendo applicazione negli uffici giudiziari di tutta Italia per garantire uniformità nei risarcimenti (risultato dovuto al meritorio sforzo di continuo aggiornamento compiuto dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano).

Ora la tabella unica nazionale di provenienza normativa diventa il parametro privilegiato di equità, mentre gli standard ambrosiani potranno comunque essere applicati per tutte le altre cause di danno diverse da reato e malpractice medica. Lo stabilisce la Cassazione, sezione terza civile, nella sentenza n. 8630 del 7/4/2026.

Lo standard nazionale. Con la Tun il risarcimento si quantifica moltiplicando il numero di punti percentuali che esprimono l'invalidità permanente per una somma di denaro che varia in base al grado d'inabilità. Il punto base è inferiore a quello indicato dalle tabelle

milanesi nell'edizione 2024, pari a 1.393,28, ma è aggiornato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo.

Il moltiplicatore biologico garantisce la progressività e la più che proporzionalità del risarcimento al crescere dell'invalidità, come prevede l'articolo 138 del decreto legislativo 7/9/2005, n. 209, mentre la componente dell'età è considerata a posteriori come demoltiplicatore.

In analogia con le tabelle romane sono previste fasce di oscillazione per personalizzare il risarcimento.

Il danno morale, vale a dire la sofferenza interiore della vittima per l'evento il-

lecito, ha quattro gradi di intensità: nessuna, minima, media; grave; il moltiplicatore è a discrezione del giudice.

Per il danno biologico temporaneo l'incremento del

danno morale è compreso fra il 30 e il 60 per cento: il valore giornaliero resta quello delle lesioni micropermanenti, pari a 55,24 euro, contro i 115 euro delle tabelle milanesi.

L'utilizzo indiretto. Era stata proprio la Cassazione, nell'inerzia perdurante del legislatore, a ricono-

scere con la sentenza n. 12408 del 7/6/2011 alle tabelle milanesi, da tempo applicate in molti uffici giudiziari del Paese, lo status di parametro generale di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica agli articoli 1226 e 2056 c.c.

Con la sentenza n. 28990 del 11/11/2019, poi, la Cassazione ha ritenuto immediatamente applicabile il parametro tabellare di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 9/9/2005, n. 209 (codice delle assicurazioni) per danni da responsabilità sanitaria verificatisi prima dell'avvento della legge 8/3/2017, n. 24 (Gelli-Bianco), ma lo ha fatto solo per il

danno biologico di lieve entità.

Subito dopo l'entrata in vigore del dpr 12/2025, con la sentenza n. 11319 del 29/4/2025, la Suprema corte ha poi "aperto" alla Tun come parametro di riferimento del danno biologico

anche sul passato, ma lo ha fatto in una causa dove si era ormai formato il giudicato sull'applicazione delle tabelle milanesi.


Il tutto sul rilievo che il riferimento ai soli danni da incidenti stradali e il crinale temporale fissato dal dpr 12/2025 non escludono che la Tun possa essere utilizzata in modo "indiretto" per assicurare "l'uniformità di giudizio".

L'insegnamento della giurisprudenza. Il primato degli standard ambrosiani risulta ormai indebolito

dopo l'ordinanza n. 24349 del 2/9/2025, secondo cui il giudice del merito nel liquidare il risarcimento per la responsabilità civile da fatto illecito non è obbligato ad applicare le tabelle del tribunale di Milano (di Roma o di qualunque altro foro): ciò perché esse «non hanno alcun valore normativo», ma costituiscono «una mera proposta di usualità equiparativa», che può senz'altro ispirare la valutazione che il giudice è tenuto a compiere nel caso concreto quando non esistono regole normative specifiche per quantificare il risarcimento, ma senza vincolarlo in alcun modo.

Nel varco ormai aperto dalla Cassazione, mentre pendeva la questione pregiudiziale sollevata dal tribunale di Milano, si sono buttati molti giudici di merito nonostante la prescrizione contraria del dpr 12/2025. E ciò in sostanza sul rilievo che la liquidazione del danno non patrimoniale è equitativa e non c'è sistema più equo di quello approvato dal legislatore secondo i criteri consolidati della giurisprudenza di legittimità.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q



Il tutto ben sapendo che nelle invalidità medie la tabella unica nazionale è più avara rispetto a quelle dei tribunali di Milano e Roma, mentre a conti fatti offre risarcimenti superiori rispetto agli standard ambrosiani per le invalidità più basse e più alte, rispettivamente il 10-36 per cento e l'82-100 per cento, intervalli in cui si collocano ben il 93 per cento dei macrolesi del ramo rc auto e il 75 per cento dei danneggiati nella responsabilità sanitaria.

Ora, anche sui vecchi sinistri, scatta l'utilizzo indiretto della Tun come parametro equitativo.

© Riproduzione riservata

Danno biologico - Raffronto fra valori economici

Punti di invalidità (%)	Tabella tribunale Milano (euro)	Tabella unica nazionale (euro)
10	2.612,40	2.612,40
25	4.408,88	4.552,04
40	6.204,45	6.138,85
55	7.940,84	7.501,25
70	9.021,48	8.657,57
85	9.473,43	9.613,20
100	9.578,8	10.370,29

Fonte: relazione illustrativa del dpr 13.01.2025, n. 12

Il danno morale, vale a dire la sofferenza interiore della vittima per l'evento illecito, ha quattro gradi di intensità: nessuna, minima, media; grave; il moltiplicatore è a discrezione del giudice

Il riferimento ai soli danni da incidenti stradali e il crinale temporale fissato dal dpr 12/2025 non escludono che la Tun possa essere utilizzata in modo "indiretto" per assicurare l'uniformità di giudizio



WELFARE SANITARIO DEI PROFESSIONISTI

Emapi diventa in house per il long term care

Emapi, l'ente di mutua assistenza dei professionisti italiani cambia pelle. Nato nel 2007 da 17 Casse di previdenza private, Emapi ha deliberato di trasformarsi in ente in house. La scelta, fortemente voluta dal presidente dell'ente Nunzio Luciano, è un passaggio strategico volto a rafforzare la capacità del sistema delle casse professionali di rispondere in modo autonomo, sostenibile e di lungo periodo ai bisogni di welfare dei propri iscritti. In questi anni Emapi ha erogato prestazioni di assistenza sanitaria integrativa e coperture per la non autosufficienza (long term care) a una platea di 1,3 milioni di professionisti. Adesso per la copertura di rischi complessi, come ad esempio il long term care, Emapi non si affiderà più solo al mercato assicurativo ma gestirà direttamente queste prestazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Sinistri con risarcimenti doc

Per la Cassazione la Tabella unica nazionale, introdotta nel 2025, si applica anche retroattivamente. E non è limitata a incidenti stradali o danni sanitari

Svolta storica nel risarcimento del danno biologico da macrolesioni, quelle che determinano le invalidità superiori al 10%. La Tabella unica nazionale, in breve Tun, si applica infatti per liquidare anche sinistri avvenuti prima del 5/3/2025, data di entrata in vigore del dpr 13/1/2025, n. 12 che l'ha introdotta. E può essere

re utilizzata non solo in sinistri che derivano da circolazione stradale e responsabilità sanitaria ma anche in quelli dovuti ad altre cause.

Ferrara alle pagine 2 e 3

Nuovi parametri per liquidare le macrolesioni. Applicabili a fatti accaduti prima del 5/3/25

Danni biologici, Tabella unica nazionale per tutti i sinistri

Pagina a cura
DI DARIO FERRARA

Svolta storica nel risarcimento del danno biologico da macrolesioni, cioè quelle che determinano le invalidità superiori al 10 per cento. La Tabella unica nazionale, in breve Tun, si applica infatti per liquidare anche sinistri avvenuti prima del 5/3/2025, data di entrata in vigore del dpr 13/01/2025, n. 12 che l'ha introdotta, oltre che per quelli successivi. E può essere utilizzata non soltanto in sinistri che derivano da circolazione stradale e responsabilità sanitaria ma anche in quelli dovuti ad altre cause.

L'applicazione della Tun, tuttavia, non è retroattiva né avviene per analogia, si tratta piuttosto di "un'applicazione generalizzata in via indiretta come parametro equitativo privilegiato": il giudice del merito, infatti, deve sempre fondare la liquidazione del risarcimento sui criteri più aggiornati disponibili al momento della decisione. E la Tun garantisce meglio l'uniformità di giudizio con il sistema a punto variabile: risulta approvata in continuità con la giurisprudenza di legittimità.

Ma nel processo d'appello

la tabella nazionale può essere invocata o applicata dal giudice soltanto se il gravame ha censurato la conformità delle tabelle di Milano, applicate da anni in tutta Italia (o di Roma o di un altro tribunale), al principio di equità di cui all'articolo 1226 c.c. Così la Cassazione civile, sez. terza, nella sentenza n. 8630 del 07/04/2026, che risponde al rinvio pregiudiziale proposto dal tribunale di Milano, con cui si denunciava l'incertezza sui criteri da applicare e il rischio di disparità nei risarcimenti.

Si tratta di una decisione che chiude il cerchio dopo l'avvento della Tun, attesa da molti anni per assicurare uniformità nei risarcimenti su tutto il territorio nazionale, e le sentenze di merito di segno opposto pubblicate nell'ultimo anno.

Parametro della valutazione equitativa. Era stato un decreto del primo presidente della Suprema corte, Pasquale D'Ascola, pubblicato il 17/9/2025, ad ammettere il rinvio pregiudiziale proposto dal tribunale ambrosiano, assegnandolo alla sezione specializzata

in risarcimento del danno e disponendo la discussione in pubblica udienza con la partecipazione del pubblico

ministero e la formulazione del principio di diritto.

Il quesito è di mero diritto e risulta decisivo per definire la causa su un incidente avvenuto ben prima del 5 marzo 2025: applicando la tabella milanese invece che la Tun per un'invalidità del 35 per cento, osserva l'ordinanza dell'ufficio lombardo, il risarcimento sarebbe di oltre 21.500 euro in più.

La scelta fra l'uno e l'altro metodo di calcolo si può porre "in decine di migliaia di casi, ogni anno", sottolinea il giudice rimettente. E in futuro, osserva la Cassazione, le cause potrebbero riguardare soltanto i criteri di determinazione dell'importo: una decisione tempestiva può ridurre il contenzioso "orientando in modo uniforme le liquidazioni sin dalla fase stragiudiziale".

Nel caso specifico, il sinistro stradale risale al 20 febbraio 2021: la vittima dell'incidente chiede il risarcimento di danni biologici macropermanenti, danno morale e pregiudizio alla cenestesi lavorativa, per un totale di oltre 235 mila euro. Il "dubbio interpretativo" posto da Milano rientra nella categoria della "grave difficoltà".

Dottrina e giurisprudenza erano divise: da una parte il dpr 12/2025 limita in modo esplicito l'applicazio-

ne della tabella ai sinistri successivi alla sua entrata in vigore; dall'altra c'era già nella giurisprudenza di legittimità un orientamento favorevole ad applicare il parametro tabellare vigente al momento della liquidazione del danno, laddove gli standard elaborati dai tribunali non hanno valore normativo.

Ora la Suprema corte chiarisce che la Tun deve essere riconosciuta come parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli articoli 1226 e 2056 c.c. Il tutto perché la tabella normativa, si legge oggi nella sentenza, è quella che meglio coglie e attua la progressività nei risarcimenti, assicurando una curva di crescita dell'importo liquidabile di tipo più che proporzionale in relazione alle variazioni in aumento della percentuale d'invalidità, diversamente dalle tabelle di elaborazione "pretoria" (quindi da quelle elaborate dai tribunali).

Differenze contenute nelle liquidazioni. Sugli scarti tra gli importi liquidabili in base alle tabelle milanesi e alla Tun, poi, i giudici di legittimità spiegano che la questione "viene a sfuma-



re”: in base a una comparazione complessiva degli esiti liquidatori che derivano dai differenti sistemi le differenze risultano sostanzialmente contenute.

La Tun, in particolare, prevede risarcimenti superiori a quelli riconosciuti dalle tabelle milanesi per percentuali d'invalidità comprese tra il 10° e il 36° grado e tra l'82° e il 100°, mentre le tabelle milanesi garantiscono importi più elevati nella fascia intermedia, corrispondente ai gradi d'invalidità tra il 36 e l'82 per cento.

La relazione illustrativa dello schema di dpr, poi, rileva che le differenze tra il valore del punto-base previsto dalla tabella nazionale e quello degli standard ambrosiani risultano adeguatamente compensate dalla divergenza dei moltiplicatori applicati: i quali, nella Tun, sono complessivamente più elevati rispetto a quelli contemplati dai parametri milanesi; analoghe considerazioni valgono sulla divergenza tra gli importi riconosciuti dalle tabelle ambrosiane e dalla Tun per la liquidazione del danno biologico temporaneo e sulla previsione

di diversi limiti agli incrementi riconoscibili a titolo di personalizzazione del danno.

Equità e parità di trattamento. La Tun, spiega oggi la Cassazione, è in grado di assicurare l'equità e la parità di trattamento sul piano formale e sostanziale: da una parte, infatti, è di derivazione legale e dall'altra si basa su un sistema a punto variabile, con struttura modulare, che prevede la riduzione del valore del punto in funzione dell'età del danneggiato e un incremento più che proporzionale al crescere della percentuale di invalidità permanente, analogamente alle principali tabelle elaborate dai Tribunali.

Ma attenzione: la tabella unica nazionale realizza inoltre in modo coerente la progressività dei risarcimenti, assicurando una curva di crescita degli importi liquidabili coerente con il criterio della progressione più che proporzionale e, in ogni caso, mai orientata in senso regressivo.

E in questo meccanismo, osserva la Suprema corte, che risiedono le garanzie sostanziali di equità e di pari-

tà di trattamento, a prescindere dagli scarti monetari rispetto alle tabelle milanesi (o romane): “la parità di trattamento, infatti, non si esaurisce nel raffronto tra importi”, ma si realizza quando la liquidazione è “il risultato di un procedimento equo e congruo rispetto alla concreta entità del pregiudizio”.

Parametro privilegiato. La liquidazione del danno non patrimoniale, del resto, è di per sé equitativa. Le tabelle, provengano dalla legge o dall'elaborazione dei tribunali, non sostituiscono l'equità, ma la orientano e la razionalizzano. E per i fatti anteriori al 5 marzo 2025 il fondamento rimane sempre quello equitativo, mai quello normativo diretto.

È escluso che l'applicazione della Tun ai fatti pregressi sia analogica perché non c'è alcuna lacuna da colmare: il sistema è già regolato dagli articoli 1226 e 2056 Cc. Né ci può essere retroattività, che è esclusa in modo espresso dall'articolo 5 del dpr 12/2025. La Tun, invece, vale come parametro privilegiato dell'equità: la sua derivazione legale le conferisce una “forza individuatri-

ce” dell'equità superiore a quella delle tabelle milanesi (o romane), che restano prive di valore normativo.

Tra due modelli di equità utilizzabili in astratto, quello di fonte normativa è tendenzialmente preferibile: garantisce generalità, astrattezza e parità di trattamento, cioè il primo presupposto dell'equità stessa.

Giudizi in corso. Resta da capire, infine, che succede nei giudizi relativi a fatti anteriori al dpr 12/2025. Se in primo grado sono state applicate le tabelle milanesi (o romane e così via), in appello la sopravvenienza della Tun non può essere invocata o rilevata dal giudice se il gravame ha censurato soltanto l'importo liquidato e non anche la loro applicabilità come parametro dell'equità: solo nel secondo caso risulta devoluto il giudizio sulla correttezza nell'individuazione del criterio equitativo, il che esclude la formazione del giudicato interno. Altrettanto vale in Cassazione, dove è peraltro possibile invocare la tabella unica nazionale soltanto se non si richiedono accertamenti di fatto.

— Riproduzione riservata —

La decisione

Cassazione, sezione III civile, sentenza n. 8630/2026

La Tabella unica nazionale (Tun), emanata dal dpr 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli articoli 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria. Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene - eventualmente anche reputando di applicare una tabella “pretoria” - solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell'ambito regolato oggettivamente, *ratione materiae*, dalla Tun



Circo Massimo

L'ex Ilva e il fattore Urso
ministro del flop in Italy

Massimo Giannini

Croce Rossa. Anzi, nel caso specifico sulla Cantina Sociale, visto che sto per parlare di un ministro della Repubblica che, rammaricandosi della fumata nera tra i negozianti americani e iraniani, è riuscito a dire «a Islamabad è mancato il vino, e questo fa riflettere...».

Loso, e faccio ammenda in premessa: non si dovrebbe sparare sulla

➔ segue a pag. 5


Circo Massimo

Tutto fermo sull'ex Ilva
È l'ultimo disastro
del ministero delle Imprese

Massimo Giannini

➔ segue dalla prima pagina

E non avrebbe torto, se la “riflessione” riguardasse solo il suo tasso alcolemico. Ma chiudiamo la grottesca parentesi enologica, veniamo alla questione economica. Di rientro da Vinality, Adolfo Urso, ha dedicato un altro pensiero profondo alla rovinosa situazione dell'Ilva di Taranto. Il sindaco Piero Bitetti ha appena firmato un'ordinanza con cui intima la chiusura della centrale termoelettrica. E così l'alto papavero meloniano – ministro delle Imprese e del Made in Italy “in mancanza di prove” – ha commentato il misfatto con seria inquietudine: «Pessimo segnale, speriamo che non comprometta la continuità aziendale dello stabilimento...». Per carità, è un timore fondato. All'azienda viene contestata l'inadempienza degli interventi necessari per ridurre i danni alla salute derivanti dall'emissione di arsenico, nichel e cobalto, e in effetti lo stop alla centrale – già impugnato di fronte al Tar dai commissari straordinari – potrebbe comportare il blocco dell'attività in tutti gli stabilimenti del gruppo, compresi quelli del Nord. In realtà, se c'è un fattore che sta davvero compromettendo da quasi quattro anni “la continuità aziendale” di quel gigante malato, è Adolfo Urso medesimo. Molto più che le decisioni dei commissari, le sentenze dei magistrati o le ordinanze dei sindaci. Sorvoliamo pure su tutti i capolavori imputabili a questo eroico Fratello d'Italia, parlamentare per cinque legislature e molto “liberamente” transumato dal Msi ad Alleanza Nazionale, dal Polo del Buongoverno al Popolo della Libertà, dalla Casa delle Libertà a Futuro e Libertà. Non parliamo della fenomenale performance della produzione industriale,



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q



LA TENDENZA

Data center in Italia 25 miliardi di investimenti entro il 2030

I consumi possono moltiplicarsi fino a quattro volte, superando il 10% di quelli europei. Nel triennio 2023-2025 la capacità installata è cresciuta del 17% all'anno

Vito de Ceglia

La crescita dei data center non è più una prospettiva: è già realtà. E corre più veloce delle infrastrutture che dovrebbero sostenerla.

Negli ultimi tre anni (2023-2025) i loro consumi energetici sono aumentati a livello globale del 23% annuo, trainati dall'intelligenza artificiale. In Europa la crescita è più contenuta (+11%), con investimenti pari a circa 30 miliardi di euro, per il 55% concentrati nei grandi hub storici - Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi e Dublino - che iniziano a mostrare segnali di saturazione.

L'Italia invece accelera: la capacità installata cresce del 17% all'anno e gli investimenti hanno rag-

giunto circa 7 miliardi di euro, di cui il 70% nell'area di Milano.

È questo il quadro delineato dallo studio "Bit e Watt: un'alleanza strategica per accelerare la transizione energetica e digitale", realizzato da Engie insieme a Key to Energy e presentato il 16 aprile durante l'evento "Powering Data Center". Lo studio evidenzia come il mercato si sia trasformato in pochi anni, passando dai piccoli impianti legati alle telecomunicazioni a grandi campus "hyperscale",

sopra i 30 megawatt, progettati per cloud e intelligenza artificiale: più efficienti, ma anche molto più energivori.

Nei prossimi anni la crescita continuerà, sostenuta da AI, digitalizzazione e connettività, pur in presenza di vincoli infrastrutturali. I consumi globali potrebbero aumentare del 30% medio annuo,

quelli europei del 16%, mentre in Italia fino a quattro volte entro il 2030, superando il 10% del totale europeo. Gli investimenti previsti tra il 2026 e il 2028 ammontano a circa 110 miliardi di euro in Europa e 25 miliardi in Italia.

Il nodo è evidente: alimentare queste infrastrutture richiede enormi quantità di energia continua e affidabile, mentre una quota crescente dovrà arrivare da fonti rinnovabili, non sempre disponibili. La sfida è trasformare questa criticità in un'opportunità. Secondo lo studio, le condizioni ci sono: la domanda stabile e di lungo periodo dei data center può sostenere nuovi investimenti in energia pulita, mentre strumenti come i Power Purchase Agreement (Ppa), contratti di lungo termine tra produttori e consumatori, rendono bancabili nuovi impianti rinnovabili e



garantiscono prezzi più prevedibili. Un ulteriore contributo, aggiunge lo studio, potrebbe arrivare dall'evoluzione dei Ppa "baseload" e multitecnologia, che combinano diverse fonti - fotovoltaico, eolico e batterie - per coprire il fabbisogno in modo continuo e con sola energia rinnovabile.

Accanto ai Ppa emergono inoltre soluzioni di flessibilità che consentono ai data center di ridurre temporaneamente i consumi nelle ore critiche per la rete, usare batterie per spostare l'energia nel tempo e sfruttare i sistemi di backup in modo più dinamico. In prospettiva, tra il 2028 e il 2030, i data center potranno diventare attori energetici attivi, contribuendo alla stabilità del sistema elettrico. Un altro fronte è il recupero del calore, oggi spesso disperso ma potenzialmente riutilizzabile attraverso reti di teleriscaldamento.

A monte restano due criticità: autorizzativa e infrastrutturale. Da un lato, i tempi per sbloccare gli investimenti possono arrivare a 18-36 mesi, anche per disallineamenti tra quadro nazionale e gestione locale (urbanistica, vincoli, destinazioni d'uso). Il DL Energia ha introdotto però un cambiamento rilevante: i data center sono riconosciuti come infrastrutture strategiche e viene previsto un procedimento unico, con l'obiettivo di ridurre i tempi sotto i 10 mesi e dare maggiore certezza agli investitori.

Dall'altro lato, le richieste di connessione alla rete hanno raggiunto circa 79 gigawatt, molto più della domanda reale. Il risultato è una "saturazione virtuale": la rete fatica ad accogliere nuovi progetti per tempi e complessità degli interventi. Costruire le infrastrutture necessarie per collegare un grande data center può richiedere tra due e cinque anni. E ogni anno di ritardo comporta una perdita stimata di circa 1,1 milioni di euro di Ebitda per megawatt.

Il caso più evidente è l'area di Milano, dove si concentra circa il 70% degli investimenti italiani e oltre la metà delle richieste di connessione. Un vantaggio competitivo che rischia di diventare un limite: entro il 2030 potrebbero emergere fenomeni di saturazione della rete locale, rallentando nuovi progetti. Questo apre spazio ad altre aree del Paese - Torino, Triveneto, Roma, Sud e isole - dove la maggiore disponibilità di rinnovabili può rappresentare un vantaggio competitivo.

In parallelo si affermano soluzio-

ni alternative, come la generazione on-site, cioè la produzione di energia direttamente nel sito del data center, con sistemi "behind-the-meter", senza passare dalla rete. In alcuni casi, il collegamento a centrali a gas esistenti consente di ridurre i costi fino al 30% e accelerare i tempi. Al tempo stesso, la domanda stabile dei data center garantisce ricavi più prevedibili. Infine, un'altra leva è la riconversione dei siti industriali dismessi, i cosiddetti brownfield. Utilizzare aree già servite dalla rete permette di ridurre tempi, costi e impatti territoriali, aumentando l'attrattività senza nuovo consumo di suolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

① L'esplosione dei data center per il calcolo legato all'IA ha fatto impennare i consumi elettrici

PPA

I Power Purchase Agreement (Ppa), contratti di lungo termine tra produttori e consumatori aiutano il finanziamento degli impianti

30%

I CONSUMI


Con la crescita di impianti energivori, i consumi globali potrebbero aumentare del 30% medio annuo

3,6 GW

Engie è il primo operatore al mondo nei Ppa con 3,6 GW di contratti nel 2025


L'OPINIONE

Il mercato è passato dai piccoli impianti legati alle telecomunicazioni a grandi campus "hyperscale", sopra i 30 megawatt, progettati per cloud e IA




Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q



N. BERGER FOR AWS/REUTERS

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q



FOCUS

**STUDIO KEY TO ENERGY
 FILIERA E COMPETITIVITÀ:
 IL NODO INTEGRAZIONE**

Senza una maggiore integrazione la filiera italiana rischia di restare ai margini nella competizione globale per i data center, evidenzia lo studio Engie-Key to Energy. Le imprese sono numerose e specializzate, ma spesso troppo piccole per gestire progetti complessi su larga scala.


I grandi operatori cercano interlocutori in grado di seguire l'intero progetto, dalla costruzione all'energia. Per questo lo studio indica nell'integrazione "end-to-end" il fattore chiave: un unico soggetto capace di coordinare tutte le fasi, ridurre i tempi e rendere lo sviluppo più efficiente.



INUMERI

**RICHIESTE DI CONNESSIONE AL TSO (GW)
 E SATURAZIONE RETE**

75% capacità DC globale
37% più alto del picco storico di consumo elettrico nazionale



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q



UNIVERSITÀ

Summer school: atenei a caccia di nuovi iscritti

Gli atenei pubblici e privati puntano sulle Summer school per intercettare nuovi studenti e aumentare le matricole. Il calendario è fitto. Tra i destinatari ci sono anche gli alunni di terza e quarta superiore.

Davide Madeddu — a pag. 10

Summer school da Nord a Sud: università a caccia di matricole

Esperienza sul campo. Sempre più atenei pubblici e privati organizzano corsi di preparazione alla scelta universitaria per intercettare iscritti, con un'attenzione crescente agli studenti di terza e quarta superiore

Davide Madeddu

Dalle esperienze per gli studenti delle superiori agli universitari che vogliono cimentarsi in esperienze di alto livello. Alcuni atenei hanno aperto i termini per le summer school, altri lo stanno per fare.

Vediamone alcune. Partiamo da **Roma Sapienza**, dove le summer-winter school durano da una a quattro settimane. A seconda dei requisiti di partecipazione sono rivolti a studenti in possesso di laurea triennale o diploma. Si spazia dall'Architettura con la "Summer school in common ground. Processi della progettazione condivisa per un abitare sostenibile e inclusivo" a Medicina con "Il modello lineare generale, misto e generalizzato: modelli di mediazione, moderazione, multilivello e misure ripetute". C'è poi quella in "Digital Tales: tecnologie e saperi per la conoscenza del patrimonio culturale". La "Summer school of audiovisual translation - Scuola estiva di traduzione audiovisiva" è promossa invece da **Roma Tre**.

All'università di **Torino** per gli universitari c'è, in inglese, la "Toasean summer school" (domande entro il 25 maggio) in programma dall'8 al 12 giugno. Sempre nel capoluogo pie-

montese, però al **Politecnico**, è in programma nella terza settimana di settembre la "Summer school of technology and public policy", rivolta a 50 studentesse e studenti magistrali e di dottorato. Mentre all'università dell'**Insubria** le summer school spaziano da "Law & Economics" a "Moda sostenibile e gestione dei rifiuti" sino a "Imprenditorialità biomedica".

A **Pavia** spicca la "International summer school on european multilingualism" in programma dal 7 al 12 settembre e articolata in cinque corsi, una lezione e una sessione per presentare le ricerche. A **Padova** (scadenza 15 maggio) si passa da "Climate Smart Agriculture: sustainable transition in agri-food systems, a Digital and Sustainable Industrial Systems" a "iMoves & Fb: Food safety, public health and animal welfare" (in ambito Medicina veterinaria e Biotecnologie alimentari). All'università di **Ferrara** c'è "Stage", iniziativa promossa da Inf e Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra per studenti e studentesse di quarta superiore. Poi "Digital electronic with eco-designed paradigm in collaborative enhanced learning", una training summer school destinata agli studenti dei master in Electronic engineering and computer science, e l'Asai - che sta per "Advan-

ced school in artificial intelligence" - rivolta a laureati triennali Stem che conoscono almeno un linguaggio di programmazione.

A **Perugia** le summer-winter school attivate dall'ateneo spaziano dall'Ambiente alla Psicologia, all'Alimentazione. A **Urbino** il dipartimento di Giurisprudenza organizza lo "Ius commune europeo" per i laureati triennali. Basta il diploma per partecipare a Informatica, coding e intelligenza artificiale e alla Scuola estiva di Epistemologia. Per i laureati triennali c'è poi il corso "Epicentro di studi, ricerche, teorie e progetti per lo sviluppo di una immagine e di una realtà per la città italiana contemporanea".

Siena scommette su "Genetica dei tumori: riflettori sulla biopsia liquida", "How to do strain echocardiography and clinical applications", "Nuove prospettive sull'insegnamento delle materie classiche nella scuola", "Scrivere per scoprire: guida alla scrittura di progetti scientifici di successo", "The economics of artificial intelligence". Le school di **Venezia Ca' Foscari** si distinguono anche per la rete di collaborazioni con istituzioni e atenei partner. Ad esempio in Classical chinese and Classical japanese (almeno due anni di studi universitari), alla Venice School of management.



Iscrizioni aperte anche a **Milano Statale** per la summer school "Il mercato unico digitale tra antichi problemi e nuove sfide". Mentre la **Bicocca** propone, da un lato, "Quando il genere fa la differenza: verso un approccio personalizzato alla diagnosi e al trattamento" e, dall'altro, "Esplorare la psicologia". Al **Politecnico di Milano** spicca "Techcamp", la summer school per studentesse e studenti dal secondo anno di scuola superiore e "Un volo verso futuro", per quelli di quarta.

Alla **Sissa di Trieste** dal 26 al 29 maggio sono in programma la "Research school in real algebraic geometry" e la "Summer school on molecular dynamics for materials science, nanotechnology, and biophysics" dal 22 giugno al 3 luglio. Mentre la **Sant'Anna di Pisa** propone sia la summer school "The evolving regulatory landscape for personalised medicine in the Eu" per ricercatori e dottorandi, pro-

fessionisti sanitari, imprenditori. Sia la "Doctoral summer school on robotics and intelligent machines".

L'università **Valle d'Aosta** ospita dal 29 giugno al 7 luglio la quinta edizione della "Summer school of the international association for engineering geology and the environment".

Passando agli atenei privati la **Iulm** propone una summer school gratuita a studenti di terza e quarta superiore, articolata in quattro giornate in presenza. Alla **Luiss** spicca Orientation 3, esperienza universitaria per studentesse e studenti al terzo anno delle superiori che dà diritto a un bonus di sei punti per partecipare al test d'ingresso anticipati di Orientation 4, che è invece rivolta a quelli di quarta superiore.

In campo c'è anche la **Bocconi**. Dal 6 al 17 luglio disponibili la "Summer school for high school students" e la "Summer school in law" (in italiano). Per gli universitari c'è la "Summer

school for bachelor students", la "Summer school for university students in law" e la "Summer school for master students".

Alla **Liuc** si spazia dall'AI applicata al problem solving all'economia della Generazione Z, dall'active learning allo sport fino al ragionamento logico, matematico e verbale per affrontare i test di ammissione. Della partita è anche la **Lumsa** con una summer school organizzata dal Network 34 "Research on Citizenship Education" dell'European educational research association destinata ai dottorandi e un'altra in Marketing, Comunicazione digitale e tecnologie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Alla Sapienza la durata degli incontri va da una a quattro settimane, in campo anche i Politecnici di Milano e Torino

ADOBESTOCK



Una platea diffusa.

A volte i destinatari delle iniziative formative in ambito universitario sono anche i ricercatori o i dottorandi



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



Rating legalità, studi al fianco delle aziende per la compliance

Nuovi criteri. L'istituto è stato rafforzato e reso più severo dal regolamento approvato dall'Antitrust. Legali pronti a rispondere alle contestazioni, ma la chiave è costruire un sistema per prevenire le criticità

Massimiliano Carbonaro

È trascorso poco più di un mese dal debutto, il 16 marzo scorso, della nuova disciplina del Rating di legalità, contenuta nel regolamento adottato con la delibera 31812/2026 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm). Gli studi legali si tengono pronti a intervenire per sostenere le imprese nel mantenere questo "bollino": non solo risolvendo le eventuali contestazioni che ne possono provocare la decadenza, ma anche costruendo un sistema di compliance a tutto tondo, che sia in grado di prevenire le criticità.

Istituito con il decreto legge 1/2012 per promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, il Rating di legalità è stato ora rafforzato.

«Sono stati introdotti una durata triennale, anziché biennale – spiega Domenico Gullo, partner di Hogan Lovells –, nuovi requisiti e verifiche. Inoltre, il Rating è stato reso più spendibile all'estero grazie all'attestazione tradotta in lingua inglese. Si tratta di iniziative che puntano a dare al Rating di legalità un ruolo crescente, facendo presupporre un notevole sviluppo futuro di tale istituto».

Finora, per la verità, il Rating di

legalità ha avuto un successo limitato: stando all'elenco pubblicato sul sito dell'Agcm, le imprese che lo hanno ottenuto sono meno di 17mila. Se si guarda poi nel dettaglio si vede che sono soprattutto aziende medio-piccole attratte, con ogni probabilità, dai vantaggi che accompagnano il Rating, come condizioni agevolate per l'accesso al credito e premialità nelle gare pubbliche.

Tuttavia, «stiamo assistendo a una crescita nella partecipazione – commenta Alessandro Boso Carretta, partner di Dla Piper –. Il nuovo Rating si muove in linea con le norme precedenti, ma offre ulteriori vantaggi alle imprese, come l'estensione della durata, il riflesso internazionale e premialità per chi rinnova. I criteri per ottenerlo sono diventati inoltre più severi, con la revisione dei casi ostativi. Quello che emerge è il chiaro indirizzo di farne un indicatore affidabile». Per questo il suo possesso è considerato un fattore importante per molte imprese.

Anche perché si inserisce in un sistema più ampio e in prospettiva le aziende avranno sempre più necessità di strutturarsi con programmi integrati di compliance per garantirsi di essere in regola in tutti i settori. «Come studio – prosegue Boso – abbiamo illustrato ai nostri clienti lo strumento e le no-

zioni per spiegare i vantaggi potenziali e poi abbiamo integrato l'elemento del Rating di legalità nei processi relativi ai programmi di compliance che vanno dall'antitrust, alla 231, alla parte fiscale. Quello che stiamo proponendo è un programma di compliance integrato nelle diverse aree».

La sensazione diffusa tra gli operatori è che la maggiore severità del nuovo Rating spingerà le imprese a ricorrere sempre più frequentemente agli studi legali per evitare il mancato rinnovo o la revoca.

Finora lo strumento ha avuto un successo limitato ma l'interesse sta crescendo viste anche le premialità

«Per i professionisti, legali, commercialisti e ingegneri, si apre un mercato vasto, ma complesso – sottolinea l'avvocato Michele Bonsegna, membro del consiglio direttivo di AODV231, l'Associazione dei Componenti degli Organi di vigilanza –: non basta più la compliance formale, serve una attentissima gestione del rischio per evitare di incorrere in fatali contestazioni».

Finora, il percorso che porta a ottenere il Rating è stato spesso gestito internamente. Le aziende si rivolgono a uno studio legale di norma se

rischiano la revoca del Rating.

«In questi casi – commenta Gullo – valutiamo la fattibilità di un dialogo con l'autorità garante e, se opportuno, promuoviamo azioni legali, inclusa l'impugnativa. È fondamentale sottolineare, però, che l'intervento arriva quasi sempre troppo tardi: la compliance dovrebbe essere curata prima delle situazioni di crisi».

Al di là delle contestazioni relative al Rating di legalità, ci sono altri eventi che possono essere dirompenti per un'impresa e che se gestiti solo quando il danno si è verificato possono essere devastanti sul fronte sia legale, sia reputazionale.

L'impressione diffusa è che la nuova disciplina abbia ampliato i rischi per le imprese di vedersi revocare il Rating; per questo la compliance preventiva può diventare una chiave.

«Il nuovo Rating vira verso un rigore inibitorio senza precedenti – conclude Bonsegna – l'estensione del perimetro soggettivo dei controlli e l'automatismo legato all'esercizio dell'azione penale creano un limbo che rischia di soffocare la continuità d'impresa. Un cambio di paradigma che premia l'organizzazione delle imprese mai incorse nelle ipotesi tipizzate di reato e nega efficacia alle azioni di self-cleaning post factum».

© RIPRODUZIONE RISERVATA





Professionisti morosi, il debito con il Fisco taglia i compensi

Pagamenti

Dal ministero della Giustizia le istruzioni sull'obbligo che scatta dal 15 giugno

Patrizia Ruffini

Si stringono i bulloni sulle verifiche fiscali prima dei pagamenti ai professionisti.

Il 15 giugno prossimo segna l'avvio di un controllo preventivo destinato a diventare un automatismo obbligatorio su ogni mandato, indipendentemente dall'importo.

La svolta assegna agli uffici amministrativi e finanziari delle pubbliche amministrazioni l'onere dell'ultimo passaggio della riscossione, dirottando le parcelle verso l'agente della riscossione attraverso un meccanismo che non ammette più le franchigie del passato.

La norma, introdotta dal comma 725 della legge 199/2025, estende le verifiche fiscali, già previste dall'articolo 48-bis del Dpr 602/1973, anche alle somme dovute agli esercenti arti e professioni, incluse quelle per prestazioni rese in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Dal 15 giugno, dunque, cade il limite dei 5mila euro: le amministrazioni pubbliche sono tenute a verificare, per qualsiasi importo, se il beneficiario risulti inadempiente rispetto a cartelle di pagamento notificate, di qualunque ammontare.

In presenza di morosità, una circolare diffusa dal ministero della Giustizia evidenzia un cambio di passo procedurale rispetto alla disciplina ordinaria.

Che cosa cambia

Non è più prevista la sospensione del pagamento per 60 giorni in attesa del pignoramento. È invece

introdotto un meccanismo di scomputo immediato: l'ente è obbligato a procedere direttamente al versamento in favore dell'agente della Riscossione fino a concorrenza del debito accertato, erogando al professionista solo l'eventuale quota residua.

Il ministero della Giustizia richiama l'attenzione sulle ricadute operative per gli uffici competenti alla liquidazione, chiamati a gestire le verifiche senza eccezioni di valore.

Il nuovo regime si applica a tutti i pagamenti effettuati dal 15 giugno 2026, indipendentemente dalla data di acquisizione della fattura o dal periodo di riferimento della prestazione, estendendosi anche ai compensi relativi a incarichi pregressi se liquidati dopo tale scadenza.

Le conseguenze

Il quadro per i contabili della pubblica amministrazione si fa così estremamente frammentato.


Mentre per i professionisti la verifica sarà totale e senza soglie, dallo scorso gennaio è in vigore il limite dei 2.500 euro per stipendi e indennità di lavoro dipendente (con inadempienza rilevante solo a fronte di un debito a ruolo superiore a 5mila euro). Per le forniture di beni e servizi da parte di imprese continua invece ad applicarsi la disciplina ordinaria, che fa scattare i controlli sopra i 5mila euro.

Questa novità determina una profonda disparità di trattamento tra il credito d'impresa, ancora tutelato dalle soglie minime di 5mila euro e dalle garanzie della procedura ordinaria, e il credito delle libere professioni, ora esposto a un prelievo forzoso integrale e immediato.

Il tutto comporta anche un ampliamento dell'attività a carico degli enti pubblici, sui cui uffici finanziari graveranno gli oneri delle verifiche fiscali anche per pagamenti di modesta entità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329